

# COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

## ALTA AUTORITA'

### DECISIONI

#### DECISIONE N. 19-63

dell'11 dicembre 1963

**che modifica la decisione n. 30-53 del 2 maggio 1953 relativa alle pratiche vietate dall'art. 60, 1 del Trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio**

#### L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli artt. 4, 60 e 63, 2 del Trattato,

Vista la decisione n. 30-53 del 2 maggio 1953, relativa alle pratiche vietate dall'art. 60, 1 del Trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio (*Gazzetta Ufficiale C.E.C.A.* 4 maggio 1953, pag. 109 e seg.), modificata dalla decisione n. 1-54 del 7 gennaio 1954 (*Gazzetta Ufficiale C.E.C.A.* 13 gennaio 1954, pag. 217);

#### I

Considerato che :

— l'esperienza ha dimostrato che la decisione n. 30-53, con la quale l'Alta Autorità ha precisato le pratiche vietate dall'art. 60, 1 del Trattato, non ha definito esattamente e completamente gli obblighi delle imprese relativi alle loro organizzazioni di vendita e agli intermediari che agiscono per loro conto ; è dunque necessario modificare e completare tale decisione ;

— le imprese produttrici di carbone e di acciaio (imprese di produzione) sono obbligate, nelle vendite dei propri prodotti, ad osservare il divieto delle pratiche discriminatorie sancito dall'art. 60, 1 del Trattato e dalle decisioni n. 30-53 e 1-54 ;

— le imprese di produzione sono soggette a tale obbligo anche quando la vendita dei loro prodotti non viene effettuata direttamente, ma tramite organizzazioni di vendita ; in effetti, in caso contrario, la separazione tra attività di produzione e attività di distribuzione avrebbe per risultato l'elusione del divieto di discriminazione per le imprese di produzione ;

— le organizzazioni di vendita richiamate sono :

— le organizzazioni di vendita in comune (art. 65, 2 del Trattato) che raggruppano più imprese di produzione ;

— le imprese di distribuzione la cui gestione dipende da una impresa di produzione, e che sono da quest'ultima stabilmente incaricate di vendere tutti o parte dei suoi prodotti e la cui attività di vendita consiste essenzialmente nella distribuzione dei prodotti di tale impresa di produzione ;

— per conseguenza, le imprese di produzione non possono vendere i propri prodotti, tramite le loro organizzazioni di vendita, a prezzi e condizioni diversi da quelli previsti nei propri listini ;

— commetterebbero infrazione al divieto di discriminazione in materia di prezzi, quelle imprese di produzione che applicassero, ad acquirenti posti in situazioni comparabili, prezzi diversi a seconda che le transazioni vengano effettuate direttamente ovvero da intermediari che agiscono per loro conto, quali

i commessi, gli agenti, i rappresentanti, i commissionari o i depositari, deduzione fatta delle retribuzioni ad essi dovute; le imprese debbono pertanto vigilare affinché i prezzi e le condizioni di vendita fissati da esse o dalle proprie organizzazioni di vendita vengano applicati anche alle transazioni effettuate dagli intermediari che agiscono per loro conto;

— ai sensi dell'art. 63, 2 b) del Trattato, le imprese sono responsabili delle infrazioni commesse dai loro agenti diretti e commissionari; in base a tale disposizione l'Alta Autorità può rendere le imprese responsabili di tali infrazioni soltanto se è in grado di svolgere accertamenti sull'attività di detti intermediari; in conseguenza, si debbono obbligare le imprese a fornire, a richiesta dell'Alta Autorità, informazioni sull'attività svolta dagli intermediari per loro conto o per conto delle proprie organizzazioni di vendita; è altresì necessario porre in grado l'Alta Autorità di prendere conoscenza della documentazione commerciale degli intermediari stessi.

## II

— ai sensi dell'art. 60, 2 b) del Trattato, le imprese della Comunità sono autorizzate ad accordare in transazioni comparabili ribassi sui prezzi previsti nei propri listini, tali da poter allineare l'offerta sul listino determinato in base ad altro punto, che procuri all'acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna; inoltre le imprese possono allineare le proprie offerte sulle condizioni delle imprese esterne alla Comunità;

— tale autorizzazione costituisce una deroga all'art. 60, 1 e 2 del Trattato, che vieta alle imprese di applicare, in transazioni comparabili, condizioni disuguali e di scostarsi da prezzi previsti nei propri listini;

— in mancanza dei requisiti richiesti per tale deroga, l'applicazione di prezzi diversi da quelli previsti nel listino costituisce pratica vietata a sensi dell'art. 60, 1;

— per le eccezioni e gli scarti di cui all'art. 1, primo comma della decisione n. 1-54, l'Alta Autorità ha già stabilito che le imprese debbono provare che ricorrono le condizioni per l'applicazione di prezzi o condizioni che si scostino dai loro listini;

— in caso di allineamento sul listino di un'impresa esterna alla Comunità, è opportuno provare che sussistono le condizioni richieste per l'allineamento, in particolare per quanto riguarda il prezzo più basso franco destino del concorrente, nonché il calcolo esatto del prezzo di allineamento;

— l'allineamento sulle condizioni delle imprese esterne alla Comunità presuppone che le imprese, nelle proprie offerte agli acquirenti del mercato comune, si trovino in concorrenza effettiva con gli offerenti stranieri; per tale motivo le imprese della Comunità devono provare, nel caso concreto, l'esistenza di tale situazione per effetto della concorrenza effettiva di imprese esterne alla Comunità;

Previa consultazione del Comitato consultivo e del Consiglio;

**DECIDE:**

### PARTE PRIMA

**Obblighi delle imprese nei confronti delle organizzazioni di vendita, degli intermediari e dei negozianti che agiscono per conto delle imprese stesse**

#### Articolo 1

L'articolo 1 della decisione n. 30-53 è modificato come segue:

«1. La presente decisione è applicabile alle imprese della Comunità per le transazioni all'interno del mercato comune, che hanno per oggetto i prodotti indicati all'Allegato I del Trattato, ad esclusione del rottame.

2. Qualora le imprese della Comunità smerchino detti prodotti all'interno del mercato comune tramite organizzazioni di vendita, gli obblighi posti a carico delle imprese dalla presente decisione si estendono alle transazioni effettuate da dette organizzazioni di vendita.

Ai fini della presente decisione, le organizzazioni di vendita sono:

— le organizzazioni di vendita in comune (art. 65, 2 del Trattato) che raggruppano più imprese di produzione;

— le imprese di distribuzione la cui gestione dipende da un'impresa di produzione e che sono da quest'ultima stabilmente incaricate di vendere tutti o parte dei suoi prodotti e la cui attività di vendita consiste essenzialmente nella distribuzione dei prodotti di tale impresa di produzione.»

#### Articolo 2

L'articolo 7 della decisione n. 30-53 è sostituito dagli articoli 7, 8 e 9 seguenti:

#### «Articolo 7

Costituisce pratica vietata dall'art. 60, 1 del Trattato la vendita, da parte di un'impresa, dei pro-

dotti indicati nell'Allegato I, ad esclusione del rottame, tramite le proprie organizzazioni di vendita (art. 1, comma 2) a prezzi e condizioni non corrispondenti ai propri prezzi e condizioni di vendita. »

#### « Articolo 8

1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita sono tenute ad obbligare gli intermediari che smerciano i prodotti indicati all'Allegato I, ad esclusione del rottame,

— in nome e per conto delle imprese o delle loro organizzazioni di vendita (ad esempio: commessi, agenti, rappresentanti) ovvero

— in nome proprio, ma per conto delle imprese o delle loro organizzazioni di vendita (ad esempio: commissionari, depositari)

ad applicare, nelle transazioni da essi concluse, i listini e le condizioni di vendita delle imprese o delle loro organizzazioni di vendita e ad osservare le disposizioni degli art. da 2 a 6 della presente decisione.

2. Le imprese sono responsabili delle infrazioni a tali obblighi, compiute dagli intermediari di cui al comma 1.

3. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita sono tenute a fornire, su richiesta dell'Alta Autorità, qualsiasi informazione relativa all'attività commerciale degli intermediari di cui al comma 1 ed a permettere all'Alta Autorità di esaminare tutti i documenti utili per valutare le transazioni. »

#### « Articolo 9

Le imprese e le loro organizzazioni di vendita sono tenute a fissare le proprie condizioni di vendita in modo da obbligare gli acquirenti (negozianti) a conformarsi alle disposizioni degli articoli da 2 a 6 della presente decisione nella rivendita dei loro prodotti non trasformati, ad eccezione delle vendite da magazzino per l'acciaio e delle vendite al minuto per il carbone ».

### PARTE SECONDA

#### Obblighi delle imprese nelle vendite per allineamento

##### Articolo 3

1. L'articolo 2, secondo comma, della decisione n. 30-53, modificato dalla decisione n. 1-54, è abrogato.

2. L'articolo 2, primo comma della decisione n. 30-53, modificato dalla decisione n. 1-54, è completato dai commi secondo e terzo seguenti :

« 2. Costituisce pratica vietata dall'art. 60, 1 del Trattato l'allineamento dell'offerta di un venditore

sul listino di un concorrente nel mercato comune, ai sensi dell'art. 60, 2 b) del Trattato, qualora il venditore non possa provare che esistevano le condizioni richieste per l'allineamento e che ha osservato, nel fissare i prezzi, le disposizioni dell'articolo 3, commi primo e secondo della presente decisione.

3. Costituisce pratica vietata dall'art. 60, 1 del Trattato l'allineamento dell'offerta di un venditore sulle condizioni delle imprese esterne alle Comunità ai sensi dell'art. 60, 2 b), ultimo comma del Trattato, qualora il venditore non possa provare che l'allineamento si è reso necessario a causa della concorrenza effettiva dell'impresa esterna alla Comunità e che egli, nel fissare i prezzi, ha osservato le disposizioni dell'articolo 3, terzo comma della presente decisione. »

#### Articolo 4

Il terzo comma dell'articolo 3 della decisione n. 30-53 è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« 3. Qualora un venditore, ai sensi dell'art. 60, 2 b), ultimo comma del Trattato, allinei la propria offerta sulle condizioni di un'impresa esterna alla Comunità, si applicano le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo. »

### PARTE TERZA

#### Disposizioni finali

##### Articolo 5

Il testo dell'articolo 8 della decisione n. 30-53 del 2 maggio 1953 è abrogato.

##### Articolo 6

La presente decisione sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore il 20 gennaio 1964.

Il testo della decisione n. 30-53, modificato a sensi della presente decisione, sarà pubblicato sotto forma di comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 dicembre 1963.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO